

## TORNATA DEL 26 GENNAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Relazione sui due progetti di legge per autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci 1849 e 1850 — Proposta sospensiva del senatore Di Pollone — Discussione di quello relativo al 1849 — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamento della Commissione all'articolo 2, e discussione sopra questo emendamento e sopra l'articolo — Discorso del senatore Gallina sulla posizione della questione — L'emendamento della Commissione non è approvato — Adozione dell'articolo 2 e della legge — Presentazione e dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge inteso ad autorizzare gli stranieri di acquistare beni stabili nello Stato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.  
(Il processo verbale della tornata precedente è letto ed approvato.)

### RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE PER AUTORIZZARE L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI 1849 E 1850. — DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PRIMO DI ESSI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno ci chiama ad udire la relazione, e ad intraprendere la discussione dei due progetti di legge concernenti l'autorizzazione provvisoria dell'esercizio dei bilanci 1849 e 1850.

La parola è al signor relatore della Commissione, senatore conte Quarelli.

**QUARELLI, relatore,** legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 10.)

**PRESIDENTE.** Se nell'espone alla discussione del Senato i due progetti di legge, di cui si è udito ora il rapporto, io dovessi seguire l'ordine indicato dalla Commissione nella sua relazione, la discussione del bilancio del 1850 dovrebbe precedere quella del 1849. D'altra parte l'ordine cronologico vorrebbe che la discussione della legge concernente il bilancio 1849 precedesse quella dell'anno successivo. Havvi però anche a considerare che per ambedue i progetti di legge sonosi dalla Commissione introdotti emendamenti, i quali sono di maggior portata, in quanto all'esercizio del 1850, che non siano quelli riguardanti l'anno 1849. Queste osservazioni possono far sì che il Senato inclini piuttosto ad adottare il suggerimento della Commissione, vale a dire ad incominciare la discussione dall'anno 1850. Debbo adunque interrogare il Senato sull'ordine in cui crede debbano queste leggi essere presentate a discussione.

**DI POLLONE.** Mi farò lecito di sottoporre al Senato una questione pregiudiziale, se cioè non sarebbe il caso di rimandare la discussione alla seduta di lunedì. Il rapporto importante che il Senato ha inteso è stato distribuito nell'ingresso di ciascun senatore, epperò nessuno di noi, credo, ha avuto il tempo di maturare le proposizioni che ci vengono sottoposte. Crederei in secondo luogo che l'assenza del ministro delle finanze, la cui presenza avviso possa essere utile per dare maggiori spiegazioni sulla legge, potrebbe indurre il

Senato a rimandare la discussione di ambedue le leggi alla tornata ventura.

Io sottometto la proposizione ai miei colleghi, e mi rimetto alla loro decisione.

**GALLINA.** Due sono i progetti di legge proposti al Senato sui quali deve deliberare. È verissimo che la Commissione, nel riferire sui due progetti, fece precedere quello che riguarda il bilancio del 1850 all'altro che riflette quello del 1849; e fu osservato che su ambedue furono proposti emendamenti dalla Commissione, e che quelli riflettenti il bilancio del 1850 sono forse più importanti di quelli che riguardano quello del 1849. L'ordine cronologico, siccome osservava il signor presidente, porterebbe più naturalmente la discussione sul primo progetto; ma pare a me che, per l'eccitamento fatto or ora dal preopinante, la discussione sull'esercizio del 1849 debba avere la precedenza sopra quella del 1850. L'emendamento che la Commissione ha proposto sulla legge riguardante il bilancio del 1849 è emendamento di forma; il bilancio del 1849, è il bilancio consunto, e l'autorizzazione che si domanda non è che di semplice forma; e nessuna opposizione può essere fatta dal Senato a che la discussione abbia luogo sopra il progetto di legge riguardante l'esercizio del 1849, non assendovi su quest'esercizio che un'osservazione sola, cioè se le leggi economiche siano state esattamente osservate. Ciò che riguarda queste leggi economiche si riduce a pochi punti, a quelli cioè che nessuna spesa nuova, che nessuna cosa nel bilancio stesso non preveduta possa più essere portata in quel bilancio. Il Senato ha la persuasione, io penso, siccome io l'ho, che il Ministero è osservatore fedele delle leggi economiche; quindi quest'osservazione semplicissima è da me fatta per nessun altro motivo che di accennare alla sola difficoltà possibile. Pertanto mi pare che allo stato delle cose nulla si opponga a che il progetto di legge relativo al bilancio del 1849 preceda quello del 1850, e non soffra dilazione ad un'altra seduta: in quanto a quello che riguarda il 1850 io mi riferisco a quella deliberazione che sarà per essere presa dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Debbo interrogare l'onorevole senatore Di Pollone, se la sospensione che egli chiede si riferisca anche all'esame dell'esercizio del 1849.

**DI POLLONE.** Non crederei che convenisse di scindere la discussione dei due esercizi, ma mi riferisco a quanto ha detto il senatore Gallina.

**PRESIDENTE.** In questo stato di cose, essendo sospesa

la questione relativa all'esercizio del 1850, domanderò al Senato se intende di procedere alla discussione della legge pel 1849.

Chi intende che si apra questa discussione voglia levarsi.

(Il Senato approva che s'apra la discussione sopra l'esercizio del 1849.)

Avrò dunque l'onore di leggere il progetto di legge riguardante l'esercizio finanziario del 1849. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 8.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, terrò per chiusa la discussione generale.

Ora avrò l'onore di rileggere l'articolo 1. Esso è così concepito :

« L'incasso delle imposte indirette, ed il pagamento delle spese dello Stato, seguito dopo il 30 novembre 1849, è reso regolare mediante la presente legge, salvo il conto da rendersene al Parlamento. »

Chi approva l'articolo 1 voglia levarsi.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 2 :

« Sino alla definitiva approvazione del bilancio del 1849 è fatta facoltà al Governo di continuare a riscuotere le tasse ed imposte indirette, a smaltire i generi di privativa demaniale, ed a pagare le spese dello Stato, riferibili allo stesso esercizio 1849, nei limiti e nella conformità portata dalle leggi del 23 dicembre 1848, 27 febbraio, 24 marzo, 7 e 29 settembre, e 29 ottobre 1849. »

A questo articolo, come il Senato ha udito, la Commissione propone un emendamento, consistente nel togliere le parole dicenti: *a smaltire i generi di privativa demaniale*; in conseguenza deve discutersi prima tale emendamento.

Chi vuole la parola su questo emendamento la chiegga.

**SAULI.** Mi pare che essendo sospesa la discussione sull'altro progetto di legge, si debbano conservare queste parole, perchè allora resterebbe accordata al ministro la facoltà di smaltire i generi di privativa demaniale per l'anno 1850.

*Varie voci.* No! no!

**QUARRELLI,** relatore. Farò osservare all'onorevole senatore che la vendita di questi generi, non che la facoltà al Governo di continuare a riscuotere le tasse ed imposte indirette sono riferibili solo al 1849. Questo è compiuto; dunque non si può più autorizzare una cosa fatta. Quando il Ministero proponeva questa legge (il che fu nei giorni ultimi di dicembre), poteva essere regolare anche il proporre la domanda di questa facoltà, e quand'anche non vi fosse rimasto più che un giorno, era necessaria questa domanda. Ma la legge fu discussa alla Camera dei deputati, dopo che era già compiuto il termine per cui si chiedeva la facoltà di fare una cosa che di fatti era già compiuta e consumata.

**SAULI.** Quest'articolo non convalida solamente la vendita fatta per tutto l'anno 1849, ma mi sembra che dà al Ministero la facoltà di smaltire questi generi anche per il 1850, sino all'approvazione del bilancio.

**RICCARDI,** ministro di grazia e giustizia. Il fatto dell'aver smaltiti i generi di privativa demaniale nel 1849 ha senza dubbio bisogno della convalidazione del Parlamento.

La Commissione avvisò che siffatta convalidazione fosse sufficientemente contenuta nell'articolo primo, là dove è detto :

« L'incasso delle imposte indirette, ed il pagamento delle spese dello Stato, seguito dopo il 30 novembre 1849, è reso regolare mediante la presente legge. »

Io non nego che la vendita dei generi demaniali sia parte delle pubbliche gravanze, e che possa quindi indirettamente quest'oggetto averli per compreso nelle generali disposizioni dell'articolo primo; ma è vero tuttavia che questa vendita forma un soggetto speciale, compreso bensì nella generalità di quanto riguarda alle pubbliche imposte, ma tuttavia avente un carattere, una natura propria e speciale; quindi può parere forse non inutile l'espressione particolare fatta nell'articolo 2, in ordine alla seguita vendita dei generi di privativa demaniale.

Sicuramente il fatto è seguito, nè queste espressioni possono contenere l'autorizzazione di un fatto, come se dovesse tuttora seguire; ma avranno, come possono avere, l'effetto di una espressa e speciale convalidazione. Al postutto poi non sarebbe altro che una esplicita e forse abbondante dichiarazione del principio già enunciato nell'articolo primo. Mi pare quindi che si potrebbe conservare questa locuzione, massime se il sopprimerla fosse cagione di indugiare ulteriormente la sanzione di questa legge.

**COLLA.** Domando la parola.

Le osservazioni dell'onorevole signor ministro avrebbero certamente gran forza se si trattasse di convalidare lo smaltimento fatto nel 1849 dei generi di privativa demaniale; ma sarebbe sempre vero quanto la Commissione ha enunciato, cioè che questa convalidazione è già compresa nell'articolo primo. Io prego il signor ministro di rileggere l'articolo 2, e vedrà che si tratta non di convalidare lo smaltimento fatto, ma di autorizzare il Governo a continuare lo smaltimento dei generi di privativa demaniale. Continuare a smaltire nel 1850 i generi di privativa demaniale per conto del 1849 è cosa assolutamente incongrua.

Certo è però che anche lasciata questa espressione non produrrebbe mai nessun sinistro effetto, giacchè non verrà in mente a nessuno che si sia voluto autorizzare il Governo a smaltire nell'anno corrente generi relativi all'esercizio dell'anno precedente.

Giacchè ho la parola, in assenza del signor ministro delle finanze, mi credo in debito di rispondere ad una osservazione fatta da un mio onorevole collega, il di cui parere, le di cui anche semplici osservazioni sono certamente di gran peso in questa bisogna.

Egli ha mostrato di dubitare che colla facoltà accordata dall'articolo 2, di continuare a pagare le spese riferibili allo stesso esercizio 1849, si possa temere che si applichino a questo bilancio spese nuove, spese che nascano adesso, e che non siano contemplate nei progetti di bilancio non ancora discussi.

È debito mio, per l'ufficio che occupo, di accertare l'onorevole senatore ed il Senato, che nessun pagamento è dal controllo generale ammesso, se non è precisamente nei limiti stabiliti dai progetti di bilancio presentati al Parlamento, con quelle addizioni che vi si fecero espressamente per le opposizioni che dal controllo generale vennero fatte, perchè qualcheduna delle spese eccedeva i limiti in quel bilancio assegnati.

Questa spiegazione credo potrà appagare il senatore che ha fatta l'osservazione.

**DI COLLENO LUIGI.** Io proporrò un dubbio, dalla cui risoluzione può dipendere, a mio parere, la maggior chiarezza di quest'articolo.

Non so se nello smaltire i generi di privativa demaniale

non si contabilizzano i gabellotti di quella quantità che loro si consegna. Suppongo che questi gabellotti abbiano smaltita una parte di quei generi nel mese di dicembre...

**QUARELLI, relatore.** Domando la parola.

**DI COLLEGNO LUIGI...** ed un'altra parte successivamente nel mese di gennaio, non avendo forse potuto smaltire tutta la loro provvisione del dicembre. Questi generi, consegnati bensì nel dicembre, ma da essi solamente smaltiti nel gennaio, non dovranno essi considerarsi come appartenenti all'esercizio del 1849? In questo caso può darsi, ed anzi è probabile, che alcuni dei generi consegnati nel 1849, e contabilizzati perciò nell'esercizio di tale anno, sarebbero venduti nel 1850; di questi, credo io, converrebbe accordare l'approvazione.

**QUARELLI, relatore.** Ho l'onore di rispondere all'oratore preopinante, e dire che la vendita di sale e tabacchi ai gabellotti si fa dall'azienda delle finanze, ossia dai magazzinieri rispettivi ai gabellotti, i quali pagano volta per volta le levate che fanno. Anzi è vietato severamente ai magazzinieri di rimettere tabacchi o sali se non ricevono contemporaneamente il denaro; in modo che quando il gabellotto ha ricevuto il sale od il tabacco, ove accadesse uno smarrimento od anche un furto per istrada, è tutto a suo carico. Laonde non può accadere il caso che una vendita di sale o tabacco nel 1850, di generi stati presi ai magazzini nel 1849, possa essere compresa nei conti del 1850, rispetto alle finanze, ossia all'amministrazione...

**MAESTRI (Interrompendo)** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MAESTRI.** Appoggio l'osservazione dell'onorevole senatore Di Collegno Luigi, che dimostra non potersi dire assolutamente irregolare l'articolo 2, com'è proposto dal Ministero. Si dice non giusta l'espressione: *è data facoltà a smaltire i generi di privativa demaniale, riferibili al 1849*, perchè lo smaltimento riferibile al 1849 è fatto consumato e non avvenire.

Ma vi potevano essere in mano dei rivenditori, e vi erano sicuramente, dei sali e tabacchi avuti nel 1849. Loro doveva esser lecito lo smaltirli nel 1850. Essi non possono smaltirli se non vi sono autorizzati, o se per essi non è autorizzata l'amministrazione, in nome di cui vendono.

Si oppone che lo spaccio materiale è estraneo alla questione. Non mi pare.

Il gabellotto vende in nome dell'amministrazione. Egli smaltisce i generi avuti dall'amministrazione. Bisogna dunque l'autorizzazione all'amministrazione perchè i gabellotti possano smaltire i generi di privativa demaniale.

I gabellotti, l'ultimo giorno dell'anno, sicuramente si trovavano in possesso dei generi demaniali comprati. Essi dunque dovevano essere autorizzati a smaltirli. Poniamo che avessero nelle mani una specie di tabacco autorizzata nel bilancio del 1849, non ammessa nel 1850, come potrebbero smaltirla se ciò non è autorizzato?

Ma supponendo pure che l'espressione non fosse affatto regolare, è consentito dalla stessa Commissione, che quella non porterebbe alcuno inconveniente il lasciarla sussistere. Ma sarebbe inconveniente che per un'espressione meno propria si dovesse rimandare la legge alla Camera elettiva, e portare un ritardo ad una legge urgente di finanza. Perciò avviso che l'articolo voglia essere conservato com'è adottato dall'altra Camera e proposto dal Ministero.

**QUARELLI, relatore.** Avrò l'onore di ripetere quanto diceva poco fa all'onorevole senatore Di Collegno, che quando si fa qualche vendita ai gabellotti il prodotto è immanti-

ente pagato per intero al momento stesso in cui i gabellotti ricevono sale o tabacco dai magazzinieri; dimodochè non c'è più contabilità tra i gabellotti e la gabella.

**CIBRARIO.** Le parole *smaltire i generi di privativa demaniale* si riferiscono all'atto per cui l'azienda, per mezzo dei magazzinieri, fa la vendita ai gabellotti, e non possono riferirsi alla vendita che i gabellotti fanno ai privati. La questione è chiara.

**PRESIDENTE.** Se il Senato è sufficientemente illuminato su questo emendamento, io non ho che a porlo ai voti. Esso consiste nel togliere le parole *smaltire i generi di privativa demaniale*.

**CIBRARIO.** Domando la parola per proporre un sottoemendamento.

**PRESIDENTE.** Il senatore Cibrario ha la parola.

**CIBRARIO.** A me pare che quando il Senato trovasse fondata l'osservazione della Commissione, e quindi indispensabile fare qualche riforma alla legge (lo che include il debito di rimandarla all'altra Camera per maggiore regolarità), si potrebbe dire:

« L'incasso delle imposte indirette, e lo smaltimento dei generi di privativa demaniale, ed il pagamento delle spese dello Stato, seguito dopo il 30 novembre 1849, è reso regolare, mediante la presente legge. »

**QUARELLI, relatore.** Essendo già votato l'articolo primo, non si potrebbe più variare.

**CIBRARIO.** Allora io ritiro il mio sottoemendamento.

**DE FORNARI.** Io mi associo alle osservazioni dell'onorevole senatore preopinante, Maestri, in questo senso, che non solamente opino colla Commissione che sono da sopprimersi le parole *a smaltire i generi di privativa demaniale*, perciocchè non vi è luogo ad autorizzare la continuazione, quando si tratta di un tempo passato (1849), e di un fatto consumato in quel tempo che non è più; ma inoltre, ed invece, è necessario di convalidare questo fatto: lo smaltimento, durante questo tempo, per cui l'autorizzazione mancava. Intendo farne soggetto di un sottoemendamento.

**PRESIDENTE.** Debbo rendere avvertito l'onorevole senatore preopinante che l'emendamento del senatore Cibrario versava sull'articolo primo; e dopo che si riconobbe che tale articolo era approvato, e perciò non più soggetto a discussione, egli lo ritirò. Se ella intende pertanto di proporre un nuovo emendamento, lo faccia, senza però riferirsi a quello del senatore Cibrario.

**DE FORNARI.** Ma io mi occupo dell'articolo secondo e delle parole che la Commissione propone di sopprimere. Intendo dunque proporre per emendamento che, sopprimendole, vi si sostituiscano parole che invece importino approvazione, legittimazione dello smaltimento fatto, e non prima autorizzato, in quanto ebbe luogo durante l'anno 1849 senza autorizzazione.

**QUARELLI, relatore.** Se ne è già parlato quando si è detto all'articolo primo: *l'incasso delle imposte indirette*. Ora non si è dubitato che la vendita dei tabacchi sia un'imposta indiretta. In tutti i paesi la vendita dei tabacchi, e così degli altri generi, è considerata come imposta indiretta, e la Commissione ha creduto che questa regolarizzazione si trovasse implicitamente compresa nel primo articolo.

**DE FORNARI.** Dappresso alla spiegazione e dichiarazione data ben competentemente dall'onorevole relatore della Commissione, che nel dispositivo dell'articolo primo relativo all'incasso delle imposte indirette trovisi inclusa l'approvazione de' smaltimenti operati, non insisto sul mio sottoemendamento, ossia aggiunta.

**DI CASTAGNETTO.** Credo che nessuno di noi possa contestare la giustezza dei riflessi della Commissione; che la vendita cioè dei generi di privativa è un fatto materiale, il quale si riferisce unicamente all'anno in cui si vendono, cioè all'esercizio del 1849. Dunque tutto il punto in contestazione sta nel vedere se queste parole espresse nella legge (perocchè la legge fu fatta anche nel 1849) possano pregiudicare la legge stessa o l'interesse delle finanze, ovvero sieno solamente superflue.

Dunque, siccome uno de' commissari concorre anche nell'avviso che queste parole possano bensì essere superflue, ma non pregiudizievoli, così parmi che la questione si riduca a vedere se per qualche superfluità convenga rimandare il progetto alla Camera elettiva, o se si debba da noi ammettere, riconoscendosi non esservi pregiudizio di sorta.

**DE FORNARI.** Se la seconda legge portasse, come probabilmente porterà, la sospensione, dovendosi rimandare all'altra Camera, io non vedo inconveniente ove si facesse ancora una variazione opportuna a questa legge; di modo che io vorrei proporre che si procedesse alla discussione della seconda legge; perocchè se quella debbe essere rimandata all'altra Camera, tanto vale che anche la presente lo possa essere; locchè è un minore inconveniente. Mi pare che il conservare quel membro (continuare a smaltire) sia un tale anacronismo che informa la legge; il che non è compatibile con quella esattezza onde debbono le leggi essere informate; epperò insisto perchè sia mantenuto l'emendamento della Commissione, non insistendo però, come ho già accennato, sul sottoemendamento che aveva proposto, per le ragioni addotte dal signor relatore.

**QUARELLI, relatore.** La Commissione aveva dapprincipio osservato che in alcuno degli articoli di queste leggi si erano rilevati alcuni difetti, sui quali avrebbe sorpassato se non avesse trovato la difficoltà massima nell'articolo 6. Ma siccome ha creduto di non poter ammettere l'articolo 6 della seconda legge, così pensò che fosse opportuno e conveniente, emendando una legge, di ammettere anche questo emendamento per regolarizzare o, a meglio dire, per poter rendere più perfetta la legge relativa all'esercizio dell'anno 1849.

**PRESIDENTE.** Debbo far considerare al Senato che allorchando gli proposi i miei dubbi e lo interrogai sull'ordine in cui doveva procedere la discussione di queste due leggi, feci presente che, appunto perchè vi erano due emendamenti su amendue le leggi, uno di maggiore l'altro di minore portata, poteva forse il Senato avvisare che si dovesse dare la preferenza nella discussione alla legge concernente il 1850. Ciò non ostante esso ha deliberato che si dovesse procedere alla discussione della legge del 1849. Perciò io non credo dopo tal deliberazione sia più lecito di sospendere la discussione dell'articolo 2 di questa legge, finchè non si veda quale sorte debba correre l'articolo 6 della legge relativa all'esercizio del 1850.

**GALLINA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Gallina ha la parola.

**GALLINA.** Le osservazioni che furono fatte dagli onorevoli preopinanti, circa il merito dell'espressione contenuta nell'articolo 2 della legge sottoposta alle deliberazioni del Senato, mi sembrano abbiano già chiarito e dove risieda la difficoltà per le espressioni usate, e come l'emendamento della Commissione tenda a togliere quest'impaccio; io però mi permetto di aggiungere ancora alcune considerazioni sopra la questione eccitata; per le quali se non penso che possa modificarsi l'emendamento proposto dalla Commissione, credo che forse porteranno qualche lume nelle cose fin qui dette

dai senatori preopinanti. Il Senato sa che fu già prima d'ora conceduta al Ministero l'autorizzazione di riscuotere le imposte dirette, e per questo motivo la legge che discutiamo delle dirette più non parla; ma il Ministero si trovava nella necessità d'ottenere un'autorizzazione per ciò che erasi illegalmente fatto relativamente alle imposte indirette, e perciò tanto l'articolo 1 quanto l'articolo 2 alle imposte indirette solamente si riferiscono.

Io non voglio qui istituire una controversia di dottrina perchè si dica quali sieno le imposte indirette propriamente dette, perchè da ciò potrebbero nascere discussioni abbastanza gravi, essendo questa specie d'imposte ora in uno, ora in altro modo spiegata. Ma ritenendo noi l'espressione che l'amministrazione è solita a dare a questa specie di redazione, mi pare che le osservazioni fatte dal relatore della Commissione in questa parte possano essere accettate per questa ragione essenziale che le imposte delle quali parliamo non possono chiamarsi dirette. Sieno adunque indirette o imposte di propria natura che in altri luoghi la legge ha chiamato diritti riuniti, ed in altri con altra denominazione, non ha questo a che fare colla questione che discutiamo.

Ha fatto qualche senso sul Senato l'osservazione che venne emessa da un nostro collega il signor senatore Sauli, accennando al modo con cui è concepito l'articolo 2, pel quale non solamente si autorizzerebbe la vendita, lo spaccio dei generi di privativa demaniale per il tempo trascorso, ma si autorizzerebbe la vendita successiva; nè pare a me che questa osservazione manchi del suo buon fondamento, anzi questo mi pare evidente se si considerino le espressioni, la legge e l'articolo che abbiamo in discussione. Quando il Governo, dopo un esercizio consueto, viene a proporvi di continuare a riscuotere le tasse ed imposte indirette, a smaltire i generi di privativa riferibili ad un esercizio che è consumato, non è da stupirsi se possano nascere talora la difficoltà ed il dubbio che, ammessa in questo senso la disposizione della legge, vengano ad autorizzarsi le riscossioni di ciò che è in corso e non di ciò che è consumato, vale a dire esercizio consueto quanto alla vendita.

Circa lo smaltimento dei generi demaniali che il signor relatore della Commissione, giudice competente in questa materia, ha fatto osservare al Senato come non possa in nessun modo riguardare allo spaccio materiale di quei generi di privativa, io aggiungerò alle sue osservazioni savissime un'altra, la quale, benchè semplice e semplicissima, ha più rapporto alla forma della nostra amministrazione, vale a dire che i così chiamati gabellotti non sono contabili dell'amministrazione finanziaria. La contabilità finanziaria si estende dal centro dell'azienda fino agli ultimi agenti regolarmente, formalmente nominati, ed ai quali è imposta l'obbligazione di rendere i loro conti. Ora i banchieri di sali e tabacchi non sono che gli ultimi agenti contabili che ha l'amministrazione finanziaria in ciò che riguarda lo spaccio della privativa demaniale; e il Governo, ove un banchiere di sali e tabacchi ha contratta una contabilità con alcuni di quelli che spacciano al minuto, non si rivolge nè può volgersi ad alcuno, salvo che a questo banchiere, e se questi trovasi nella condizione di trasgressore ai regolamenti, invita e richiama la cura dell'amministrazione per correggerlo.

Ciò posto, lo spaccio materiale non è per fare nessuna difficoltà in questa questione; restano le frasi generali; queste frasi possono ancora ottenere una spiegazione. In ciò che riguarda la questione se non vi sono prodotti (non dico tasse, nè imposte), se non vi sono prodotti indiretti, i quali fors'anche non fossero nemmeno maturati, e che abbiano ancora da

versarsi nelle casse del Governo, ove questi prodotti esistessero, forse le espressioni di *continuare a riscuotere* potrebbero avere un plausibile fondamento.

Io non voglio certamente credere che vi siano, e credo però benissimo che possano essere poste fra le contribuzioni indirette, e credo anche che si possa lasciare credito alle finanze verso i debitori, ed allora non vi è dubbio che questi sieno obbligati a pagare, nè possano esimersi dal pagamento; ma qui questo caso non è considerato. Qui la questione che muovo non la considero come un quesito riguardante l'imposta diretta od indiretta, la considero come una questione di credito speciale e di finanza, ed allora prego il Senato d'osservare che non esiste più l'osservazione.

Diffatti di che trattiamo?

Trattiamo di un fatto legale il quale ha bisogno del concorso del Senato per essere confermato e legalizzato. Noi abbiamo già avuto le medesime osservazioni. Già avemmo a vedere in altre circostanze il Senato a dar la sua adesione a che si legalizzassero le operazioni del Ministero, allorchè erano state illegali non per volontà dell'amministrazione, ma per la necessità delle cose. Dunque la questione di cui trattiamo è di corrispondere al Ministero un'approvazione di cui ha bisogno per essere rimesso nei termini della legalità. E questa approvazione noi la concederemo quando abbiamo dichiarato che l'amministrazione del 1849 nel riscuotere le imposte è regolarizzata colle nostre deliberazioni, vale a dire con un atto del Parlamento e colle forme che sono stabilite dallo Statuto. Io penso adunque che qualunque scrupolo nasca a questo riguardo sia che si consideri l'irregolare espressione di cui si aerye l'articolo della legge, sia che si consideri il dubbio che possa nascere ancora dalla materia medesima, la quale è assai complicata, non occorre che vi abbia una spiegazione, un diffidamento maggiore, giacchè non condarrebbe ad alcuna soluzione delle questioni che possono sorgere.

Io credo adunque che i termini della legge come sono proposti non possano opporre tale difficoltà, e che per conseguenza il Senato vi possa dare la sua approvazione.

**PRESIDENTE.** Non resta che a porre ai voti l'emendamento.

**DI COLLEGGIO LUIGI.** (*Interrompendo*) Domando la parola unicamente per appoggiare la questione mossa dal signor conte di Castagnetto.

Dico che pare generalmente manifesta la superfluità di queste parole, tanto più perchè anche il signor ministro lo consente. Mi parve tuttavia che potesse cadere la questione sopra un altro punto che è già stato trattato, ma forse non bastevolmente.

Queste parole sono superflue perchè sono espresse in una legge transitoria, in una legge che non è fatta che per questa occasione, sicchè non appare se possa essere di tale conseguenza che porti il rimando della legge in generale. Se queste parole contraddicessero manifestamente quello che si deve fare, e quanto è legale, oppure se potessero recare alcuna conseguenza di rilievo, io certamente rifiuterei il mio voto ad una legge che presentasse tali difetti; ma, secondo che mi pare, è occorso altre volte che noi ci troviamo in casi consimili, nei quali si presentavano leggi le quali non si discutevano nel mese susseguente, mentre si riferivano all'antecedente, benchè in esse quello stesso mese fosse indicato per mese venturo. Mi pare pertanto che il rimandare la legge unicamente per questa ragione debba meritare l'attenzione del Senato per vedere s'ella si abbia a conservare senza cambiamento alcuno.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'emendamento concernente

la cancellazione della clausola per i generi di *privativa demaniale* voglia levarsi.

(*La prova riesce dubbia.*)

Si farà la controprova.

Chi non è d'avviso di approvare l'emendamento voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Resta a porre ai voti l'articolo.

Chi approva l'articolo secondo si alzi.

(È approvato.)

Ora si passa allo scrutinio segreto per la votazione della legge.

Il risultato della votazione è il seguente:

Votanti . . . . .	48
Voti favorevoli . . . . .	43
Voti contrari . . . . .	5

(Il Senato adotta.)

**PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE GLI STRANIERI AD ACQUISTARE BENI STABILIMENTI NELLO STATO.**

**PRESIDENTE.** La parola è al guardasigilli di S. M.

**GIACCAZZI,** ministro di grazia e giustizia, presenta il surriferito progetto di legge, del quale chiede l'urgenza. (*Vedi vol. Documenti, pag. 264.*)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al guardasigilli di S. M. della presentazione di questo progetto di legge, il quale verrà stampato e distribuito negli uffici per l'occorrenza di disamina; e siccome il ministro chiede l'urgenza, io debbo domandare al Senato se stimi che questa legge si tratti in via d'urgenza.

(Il Senato approva l'urgenza.)

**RINVIO A LUNEDÌ DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DEL 1850.**

**PRESIDENTE.** È ora luogo a deliberare sulla proposta del signor senatore Di Pollone, vale a dire sulla sospensione dell'esame della seconda legge di finanza sino alla tornata di lunedì.

Prima però che si dia corso a questa proposta debbo dar ragione dell'ordine del giorno in cui questa discussione era stata compresa, benchè si potesse prevedere che la distribuzione della stampa del relativo rapporto non potesse aver luogo sollecitamente.

Ciò si fece perchè il Senato aveva decretato che questa legge fosse trattata in via d'urgenza. Ora l'urgenza non ha per l'ordinario che tre modi per essere spiegata, vale a dire la pronta stampa e distribuzione negli uffici del progetto di legge; il far precedere questo lavoro agli altri che possono essere in corso, ed in ultimo luogo il prescindere da quella severità di regolamento che vuole che fra la distribuzione del rapporto e la sua discussione pubblica vi intervenga l'intervallo di 24 ore. Ciò basta a dar ragione di ciò che si fece. Quello da farsi è in arbitrio del Senato. Esso vedrà se sia o no il caso di rimandare la discussione di questa legge alla

tornata di lunedì. Io debbo intanto domandare in primo luogo se questa proposta di sospensione sia appoggiata.

(È appoggiata.)

È aperta dunque la discussione sopra questa proposta di sospensione.

**MAESTRI.** La Commissione dice nel suo rapporto che si crede in debito di premettere innanzi tutto che se non ha essa potuto corrispondere con maggior sollecitudine al mandato di cui veniva onorata è ciò dovuto alla gravità della materia di cui le incombeva di occuparsi, per trattare la quale con quella maggior possibile cognizione di causa, fu in obbligo di chiedere e procurarsi quei documenti da essa giudicati indispensabili per essere in grado di esternare il chiesto avviso. La Commissione giustamente dice che la materia era grave e che ha avuto bisogno di studiarla e maturarla. Io credo che questa gravità si presenti pure al Senato, e che esso pure abbia bisogno di una sospensione per maturarla. Appoggio la proposta del senatore Di Pollone.

**DI POLLONE.** Non aveva creduto necessario di sviluppare la mia proposizione, mentre essa si dimostrava da sé. Come diceva ora il signor senatore preopinante si tratta di materia grave e tanto più grave, inquantochè dovendosi approvare spese relative al bilancio può avvenire il caso che qualche senatore abbia a domandare ai ministri spiegazione in proposito di queste spese. Comprendo che tali interpellanze verrebbero più a proposito in occasione della discussione dei singoli articoli del bilancio; ma qui trattandosi dell'approvazione in massa, per un terzo dell'anno, di tutte le spese dello Stato, può sorgere il caso di domandare tali spiegazioni. Io non mi trovavo in posizione di poter studiare sufficientemente la relazione, ed è perciò che aveva proposto di rimandare a lunedì la seduta in cui doveva aver luogo la discussione della seconda legge. Vedeva inoltre l'opportunità che il ministro delle finanze fosse presente.

Ora aggiungerò un terzo fatto che spero avrà influenza sullo spirito dei miei colleghi, e si è quello che alcuni di noi non hanno inteso che per oggi si fosse fissata una seduta pubblica non avendone avuto avviso a domicilio. Io era nel novero di questi ultimi, ed è il caso che mi ha fatto sapere che eravi seduta. Alcuni dei miei vicini sono assenti, ed io credo che in materia di tanta importanza è bene che tutti possano intervenire a prender parte alla discussione. Si tratta di un

voto di fiducia; il Ministero lo merita, ma ognuno di noi vorrà darlo con cognizione di causa, e 24 ore per riflettere non sono di troppo. Questo è quanto ho l'onore di rassegnare al Senato.

**PRESIDENTE.** Se non vi è altri che chiegga la parola, io porrò ai voti la proposta di sospensione.

Prima però devo dar ragione del perchè non siensi spediti i biglietti a domicilio a tutti i senatori. Nella seduta di ieri, e prima che la seduta fosse terminata, io ebbi l'onore di annunziare al Senato che quest'oggi vi sarebbe seduta pubblica, indicandone l'oggetto. Con ciò io credevo che tutti coloro che erano presenti fossero bastantemente avvisati.

L'ordine dato da me alla segreteria di spedire i biglietti d'avviso si fu per coloro soli i quali non erano intervenuti ed erano già usciti dalla sala prima dello scioglimento dell'adunanza. Ciò credo siasi fatto, e se alcuna inesattezza è occorsa questo non sarà che un accidente al quale si cercherà di porre riparo per l'avvenire.

Chi approva che la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione provvisoria dell'esercizio 1850 sia rimandata alla tornata di lunedì voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Prima di sciogliere l'adunanza debbo pregare i signori senatori, non essendo l'ora peranco avanzata, di ritirarsi negli uffici per la discussione della legge stamane distribuita, che riguarda l'applicazione del sistema metrico-decimale alla vendita delle polveri e dei piombi. Nell'istesso tempo mi fo un dovere d'invitare il Senato alla seduta pubblica che avrà luogo lunedì alle 2 pomeridiane per la discussione della legge finanziaria del 1850, ed alla seduta privata che terrassi al tocco negli uffici per la prima disamina della legge che è stata presentata quest'oggi e già decretata d'urgenza, la legge cioè per la quale viene abolito l'articolo 28 del Codice civile.

La seduta è levata alle ore 4.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

Discussione sopra il progetto di legge concernente l'esercizio del bilancio del 1850.